Rivista degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Basilicata

Laboratorio Ecosostenibile

Aprile - Giugno 2017

Numero xx - Anno vi

Politiche agricole e forestali

Al mercato servono valutatori immobiliari 2.0 pag. 2

Focus

L'agricoltura sociale pag. 6

Professione e territorio

Utilizzo del Decreto parametri e rapporto con la committenza pag. 10

Prospettive sulla tartuficoltura lucana pag. 11

Editoriale

Il numero XX della rivista Laboratorio Ecosostenibile tratta temi di forte attualità per la nostra professione. Temi che, in linea con il ruolo che il Dottore Agronomo e Forestale ricopre in campo, abbraccia aspetti poliedrici e di forte attualità sociale. L'articolo sul ruolo dei valutatori immobiliari, a firma del Dott. Berloco Presidente di E Valuations , nel quale trattando l'importanza della valutazione oggettiva e trasparente, viene descritta l'importanza dell'etica delle professioni e l'importanza delle deontologia nella quotidianità, riporta all'attualità il tema del professionista aggiornato e imparziale; tema che viene successivamente ripreso, nell'ambito della sezione Professione e Territorio dal Dott. Giancarlo Quaglia, Coordinatore del Centro Studi del nostro Consiglio Nazionale, affrontando il rapporto con la committenza e illustrando il decreto parametri in tutta la sua interezza. Una professione che, partendo da numerosi adempimenti e attraversando la burocrazia, oggi sta vivendo un periodo florido nelle difficoltà che riguardano le professioni regolamentate. Un lavoro, quello degli agronomi e forestali, che trova i più importanti risvolti abbracciando il sociale, come illustrato nel focus a firma della Dott.ssa De Vivo del CREA, e proseguendo in un cammino a salvaguardia del territorio che rilascia valore aggiunto con azioni sulla collettività che spesso non sono visibili ai non addetti ai lavori. L'auspicio di poter continuare con un'azione pragmatica, qualificante e qualificata all'interno della nostra categoria, non può che essere un obiettivo da percorrere in linea con le azioni che il Consiglio Nazionale e il Centro Studi vorrà riservare ai professionisti per uno standard professionale che non deve e non può trovare interruzioni di alcun tipo nella vita professionale di ciascuno di noi. Buona lettura a tutti!

Carmine Cocca
Direttore Laboratorio Ecosostenibile
Rivista degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali di Potenza e Matera

Politiche agricole e forestali

Al mercato servono Valutatori Immobiliari 2.0

Angelo Donato Berloco
Presidente di E-Valuations Istituto di Estimo e Valutazioni

Il mercato immobiliare italiano (urbano e agricolo) ha visto nell'ultimo decennio una lunga fase di stagnazione, sia in relazione al numero di compravendite sia per quanto riguarda le quotazioni.

Da più parti si evidenzia che per far ripartire il mercato immobiliare è necessario riacquistare fiducia negli investimenti attraverso una valutazione oggettiva e trasparente, che consenta a tutti gli attori della filiera immobiliare di avere un quadro più chiaro.

Inoltre, la figura del valutatore qualificato è importante anche in ambito giudiziario, sia in ambito privato che pubblico, ad esempio nell'ambito delle procedure esecutive o per la stima dei danni ambientali.

Come professionista e presidente di E-Valuations Istituto di Estimo e Valutazioni sono sempre più convinto di tale necessità e di questo abbiamo discusso in occasione del Convegno organizzato a Bari lo scorso 23 giugno dalla nostra

E-Valuations Istituto di Estimo e Valutazioni.

Associazione dal titolo "LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO NEL PROCESSO - profili tecnici e giuridici, tra prassi e regole di procedura".

Il ruolo del CTU, la nuova normativa sul credito ipotecario, le modifiche introdotte nel codice di procedura civile per le esecuzioni immobiliari, la norma UNI 11558:2014 che introduce la certificazione del valutatore immobiliare, molte le tematiche affrontate e approfondite nel corso della giornata.

In particolare è emerso che capacità, professionalità e trasparenza da parte del valutatore sono elementi fondamentali per il corretto funzionamento del settore immobiliare, confermando quanto diceva il noto economista Hernando de Soto: *dove cresce un mercato immobiliare trasparente e di qualità, cresce il Paese*.

Una stima inesatta o gonfiata del valore di un immobile può infatti essere fonte di danni, ad esempio sia per l'acquirente che per l'istituto bancario che concede un mutuo, in quanto quest'ultimo rischierebbe di non vedersi riconosciuta la somma erogata in caso di insolvenza del mutuatario.

E questo, sommandosi a più livelli nel settore bancario, può diventare un problema di sistema e quindi un problema per il Paese (come apprendiamo quotidianamente dagli organi di stampa che si occupano dei vari crac bancari).

La valutazione degli immobili è quindi un'attività complessa, con ricadute economiche e sociali di grande rilevanza: svolgerla in maniera corretta significa infondere fiducia nei consumatori e puntellare la stabilità del settore finanziario, sempre più integrato con quello immobiliare. Infatti, *la fiducia è la sola cura conosciuta per la paura* (Lena Kellogg Sadler).

È all'interno di questo scenario che il valutatore immobiliare è chiamato oggi a muoversi con sempre maggiore preparazione e trasparenza. Il real estate italiano ha bisogno di un valutatore che possegga le competenze richieste dalla legge attraverso l'abilitazione all'esercizio della professione ma che sia anche aggiornato continuamente sugli standard di valutazione e sulle normative (che vedono molte ed importanti novità).

Infatti, l'attività professionale del valutatore immobiliare richiede competenze e capacità di gestione delle varie metodologie per la definizione del valore degli immobili, per definire la stima in linea agli standard nazionali e internazionali di riferimento, tenendo conto della finalità della valutazione della proprietà e/o dei diritti reali, delle caratteristiche del bene, dei soggetti interessati quali, ad esempio, istituti di credito, tribunali, società immobiliari, fondi immobiliari e fondi pensione, società di leasing, organi di vigilanza, società di revisione, cittadino-consumatore, agenzie di rating.

I requisiti che deve avere il valutatore immobiliare sono attualmente definiti dalla norma UNI 11558:2014, in termini di conoscenze, abilità, competenze e comprensione della capacità di cash flow relativi alla gestione degli asset immobiliari e di conoscenze specifiche della normativa (le cosiddette *caratteristiche intrinseche ed estrinseche*).

Il background di studi di questa figura professionale è, ad esempio, quello di un agronomo, di un geometra, di un architetto, di un ingegnere o altre figure tecniche che abbiano anche una predisposizione agli studi economici, essenziali per porre in essere valutazioni complete ed oggettive.

Tali elementi sono oggi espressamente richiesti in ambito bancario, in quanto sono operative dal 1° novembre 2016 le nuove disposizioni della Banca d'Italia sulla valutazione dei beni immobili e sulla valutazione del merito creditizio.

Il provvedimento introduce una serie di novità circa la verifica del merito creditizio (con l'evidente riferimento agli orientamenti dell'Autorità bancaria europea sulla valutazione del merito creditizio) e la valutazione dei beni immobili, in modo da garantire la corretta determinazione di quelli posti a garanzia delle esposizioni, riducendo drastica-

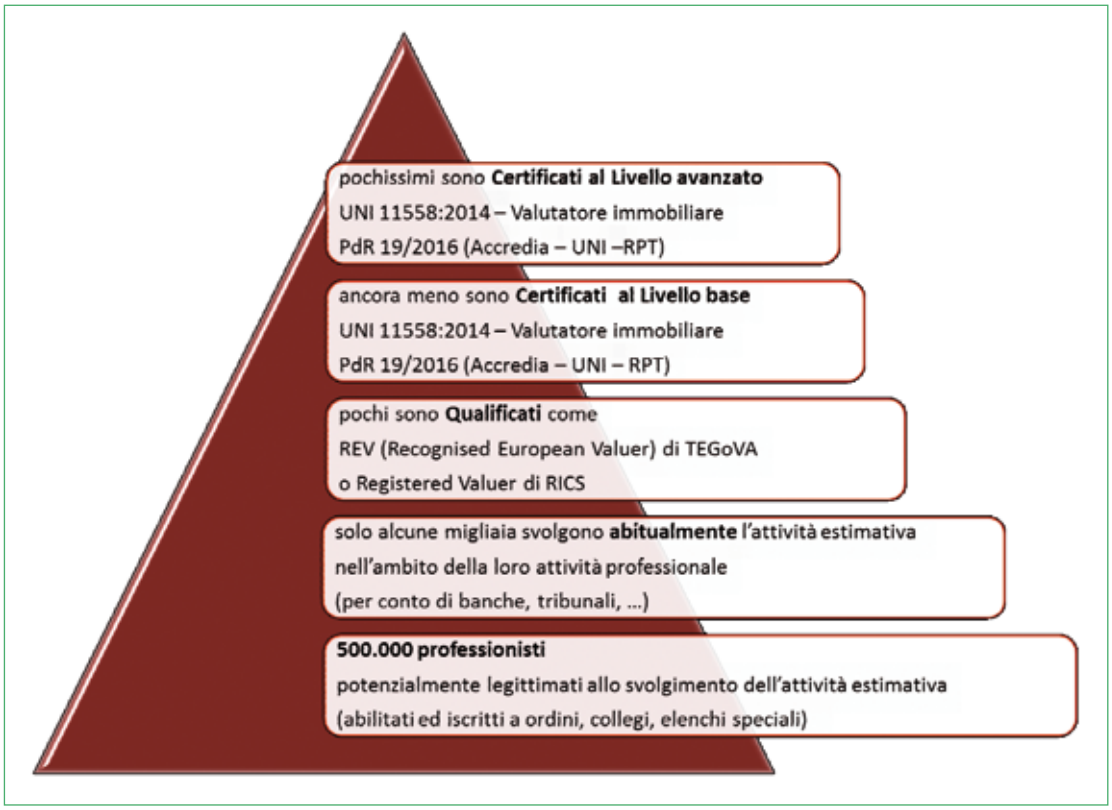

Identikit del Valutatore immobiliare italiano.

mente i margini di discrezionalità. In tale ambito, le disposizioni più importanti riguardano i requisiti di carattere organizzativo, le regole inerenti la corretta valutazione degli immobili ed i requisiti di professionalità e indipendenza dei periti che effettuano la valutazione.

In particolare, per la valutazione degli immobili l'affidabilità delle procedure coincide con la conformità agli standard di valutazione elaborati e riconosciuti a livello nazionale (codice Tecnoborsa, Linee guida ABI) ed internazionale (IVS ed EVS).

Non meno importante è la sempre maggiore richiesta di professionalità che viene dai Giudici ai CTU, loro esperti di fiducia, ai quali affidano una parte importante ed a volte fondamentale del giudizio (civile, penale o tributario).

Se si sommano quindi le centinaia di migliaia di incarichi offerti dal settore bancario (per la valutazione degli immobili offerti in garanzia dei mutui), dai tribunali (per le esecuzioni immobiliari e tutto il contenzioso civile, penale e tributario), dai fondi immobiliari, dal settore del leasing immobiliare, dai privati (singoli o società), si percepisce il potenziale enorme in termini professionali offerto dal settore estimativo.

Considerato che sono oltre 500.000 i professionisti iscritti agli albi tecnici e potenzialmente legittimati a svolgere l'attività estimativa, ma che solo poche migliaia svolgono abitualmente le stime e sono attualmente certificati (per cui possono garantire ai committenti un livello elevato di qualità, secondo gli standard operativi nazionali ed internazionali), si aprono interessanti opportunità di sviluppo professionale in questo settore per coloro che sapranno presentarsi come *Valutatori 2.0*.

Per questo motivo la formazione e la certificazione sono sempre più fondamentali per una valutazione corretta degli immobili, un impegno condiviso anche dai Consigli nazionali delle professioni tecniche che hanno assunto la responsabilità di orientare il cambiamento anche da un punto di vista culturale, erogando ai propri iscritti percorsi formativi di qualità, a tutela del consumatore, della trasparenza del mercato e della professionalità degli operatori.

Principali standard valutativi nazionali ed internazionali

L'agricoltura sociale

Carmela De Vivo
CREA- Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia - Basilicata

INQUADRAMENTO GIURIDICO-LEGISLATIVO

Nella definizione di Agricoltura Sociale (AS) convergono molti significati ed ambiti operativi differenti, dall'inclusione alla cura dell'alimentazione, dall'ambiente alla didattica, dalle tradizioni alle relazioni, dal lavoro alla riabilitazione. Il legame con le attività agricole è imprescindibile in quanto convenuto che tali pratiche riescono a soddisfare i bisogni sociali di persone che vivono in situazioni di marginalità e di difficoltà.

Il riconoscimento di questo ruolo al settore primario è avvenuto nel corso degli ultimi anni e il Decreto Lgs n.228 del 2001 ha segnato un momento di svolta nella percezione del mondo rurale, avendo creato la possibilità di aprire l'azienda agricola ad attività diverse da quelle strettamente produttive e attribuendole quindi nuove funzioni: da quella di tipo ambientale, di conservazione e di custodia del territorio, a quella legata alla fruibilità turistica e a quella sociale.

L'AS ha trovato un suo primo sommario spazio, come specifica area di intervento nelle politiche pubbliche, già nella programmazione comunitaria del periodo 2007/13. Il relativo Programma di Sviluppo Nazionale (PSN), infatti, ha inserito l'Agricoltura Sociale fra le azioni chiave da intraprendere, individuandola quale strumento per migliorare l'attrattività dei territori e la diversificazione dell'economia rurale anche in attività sociali.

Nell'attuale periodo di programmazione 2014/20, la Strategia Europa 2020 individua, quale strumento per contribuire a traghettare l'Unione Europea verso il superamento della crisi economica che l'attanaglia da tempo, la creazione di condizioni per una crescita *intelligente,* grazie a investimenti più efficaci in istruzione, ricerca e innovazione; *sostenibile*, grazie alla decisa scelta a favore di un'economia a basse emissioni di CO2; e *solidale,* ossia focalizzata sulla creazione di posti di lavoro e sulla riduzione della povertà. Uno dei cinque obiettivi individuati dal documento è la lotta alla povertà e all'emarginazione, con un'attenzione all'inclusione attiva nella società e nel mercato del lavoro dei gruppi più vulnerabili, al superamento delle discriminazioni e all'integrazione delle persone con disabilità, delle minoranze etniche, degli immigranti e di altri gruppi vulnerabili[1], definendo anche quote obbligatorie di risorse da destinare alle politiche di inclusione sociale nell'ambito del Regolamento del Fondo Sociale Europeo[2].

Tale documento strategico ha trovato la sua attuazione sia nell'Accordo di Partenariato dell'Italia per il 2014/2020, che riconosce l'intimo legame tra politiche economiche e politiche sociali e lo fa proprio con l'Obiettivo tematico 9 "Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione", che nei regolamenti programmatori relativi ai fondi Strutturali e di Investimento Europeo (SIE). Il regolamento UE del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) ha individuato "l'adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali" quale una delle 6 priorità da perseguire nel settennio di attuazione del regolamento stesso. Nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) le Regioni hanno, in particolare, individuato azioni e misure a sostegno delle aziende che vogliono avviare attività sociali.

A livello nazionale, la L.141/2015 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" ha dato nuova linfa al settore, fino ad allora disciplinato con norme regionali presenti solo in alcune regioni. La legge definisce quindi l'agricoltura sociale, declinandola in quattro tipologie di attività che vanno dall'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di persone svantaggiate alle prestazioni

e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura; dalle prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative a progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità, alla diffusione della conoscenza del territorio e stabilisce anche i requisiti degli operatori dell'AS. In attesa dell'emanazione delle linee guida attuative, che meglio dettaglieranno l'attuazione della legge stessa, l'applicazione dei PO e dei PSR può contribuire, con le positive esperienze già in essere e con quelle a divenire, a sostanziare meglio i principi cui la legge stessa si ispira.

È stata quindi pienamente riconosciuta la funzione "sociale" dell'AS, legata alla capacità del mondo agricolo di essere inclusivo, peculiarità legata ai ritmi di produzione non pressanti, alla varietà dei lavori, quasi mai ripetitivi, alla consapevolezza che tutti, anche svolgendo funzioni minori o marginali, partecipano al risultato finale.

La realtà agricola presenta quindi caratteristiche che possono diventare, se organizzate bene, una risorsa per le politiche di inclusione socio-lavorative di tutti i soggetti svantaggiati e in particolare di quelli con disabilità.

1. Comunicazione della Commissione Europa 2020 "Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" Iniziativa faro "Piattaforma europea contro la povertà".
2. Reg. (UE) n. 1304/2013 - art. 4.

L'AGRICOLTURA SOCIALE IN ITALIA

Negli ultimi anni è cresciuta molto l'attenzione all'agricoltura sociale da parte dell'opinione pubblica, del mondo delle ricerca e dei decisori politici, avendo constatato che l'AS può essere anche un modo per riorentare l'agricoltura verso un ruolo multifunzionale che tenga in maggior attenzione la qualità dei prodotti, il recupero di tradizioni e di culture e che riesca a svolgere un ruolo di coesione del territorio, avendo la possibilità di offrire risposte puntuali a esigenze diverse della comunità e del singolo.

Esperienze significative di agricoltura sociale sono presenti, a partire dagli anni 90, in Olanda, Francia, Germania, Belgio, Irlanda e Slovenia. In questi paesi le attività terapeutiche riabilitative svolte in ambito agricolo sono state riconosciute dalle istituzioni pubbliche. In Italia le realtà di AS sono variegate e diffuse su tutto il territorio con una prevalenza nelle regioni del Nord Italia, alcune delle quali già operanti da alcuni decenni. La gran parte di queste realtà sono gestite da cooperative sociali, a volte su terreni pubblici o confiscati alla mafia o alla camorra, con ricadute positive non solo sulle persone direttamente coinvolte nelle attività, ma sull'intero contesto territoriale in cui operano. La peculiarità di tali esperienze è l'essere in rete sia con strutture pubbliche, quali le aziende sanitarie, gli ambiti sociali, i comuni, con i quali sono stati stipulati protocolli d'intesa o accordi, sia con privati per la commercializzazione dei prodotti, anche in circuiti dei Gruppi di Acquisto Solidali (GAS), e la gestione in comune di alcuni servizi e con il privato - sociale (associazioni di volontariato, organizzazioni no profit ecc.). Questo aspetto è particolarmente importante in considerazione del fatto che le aree rurali sono spesso le più carenti di servizi e quindi le aziende agricole da un lato offrono un servizio e dall'altro hanno un'importante occasione di diversificazione dell'attività e quindi di creare un volano di sviluppo.

Le figure professionali coinvolte spaziano da figure prettamente tecniche, quali agronomi o periti agrari, a figure socio assistenziali, medici, educatori e tutor in relazione alla tipologia di servizio offerto, spesso in un rapporto di lavoro di tipo convenzionale. La specificità dell'AS infatti è legata all'uso della risorsa agricola per persone con differenti problematiche, per le quali sono richiesti approcci e modalità di progettazione e di interventi personalizzati e calibrati sui singoli individui, metodologia di lavoro che richiede necessariamente la partecipazione di professionalità diverse.

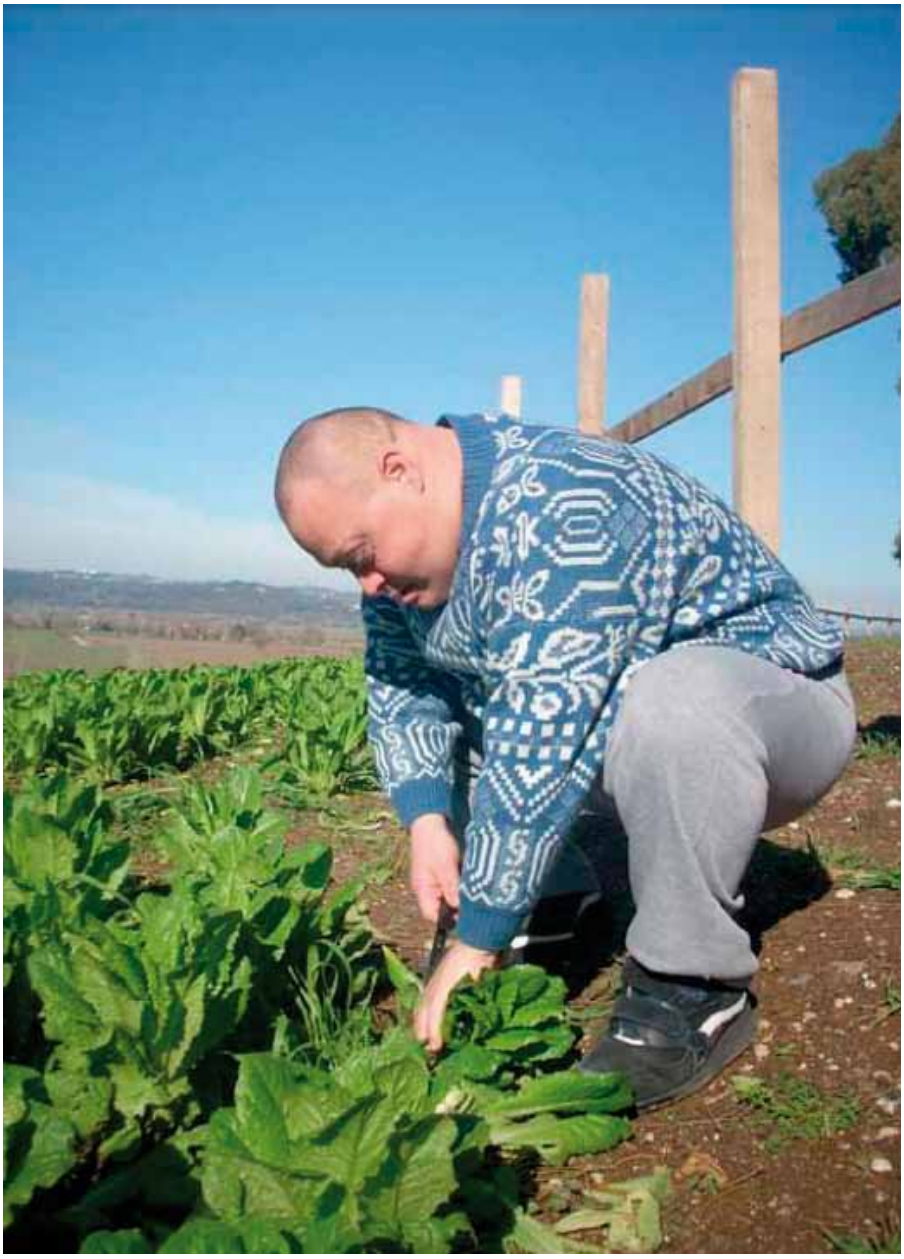

Le attività svolte spaziano dalla coltivazione all'allevamento e, ove presente, alla trasformazione dei prodotti agricoli a alla gestione del punto vendita aziendale. Ciò comporta che la maggior parte di queste aziende svolgono AS continuativamente nel corso dell'anno, altre in periodi definiti in relazione ai cicli produttivi in essere. Dalle analisi svolte da diversi ricercatori emerge in maniera rilevante non solo il carattere di innovazione sociale dell'AS ma anche, per quanto la metodologia di valutazione dell'impatto è ancora in fase di definizione finale, l'effetto positivo sia sui soggetti direttamente coinvolti nell'esperienza, siano essi persone con disabilità, che ex tossicodipendenti o ex detenuti, malati psichiatrici ecc, sia sulle famiglie di origine e sulla collettività in genere.

La Basilicata si sta approcciando all'AS da alcuni anni: esistono già strutture e realtà nelle quali questa pratica è consolidata ed altre che mostrano interesse ed attenzione alla problematica.

È peraltro da più parti evidenziata l'esigenza di forme innovative di inserimento socio lavorativo di persone svantaggiate o con disabilità. Il disegno di legge sull'agricoltura sociale, ad oggi al vaglio della Regione, da un lato evidenzia l'attenzione politica alla tematica e dall'altro offre il giusto inquadramento giuridico a questa forma innovativa di agricoltura, presupposto indispensabile al suo positivo sviluppo. ■

Fonte: "La valutazione delle azioni innovative di agricoltura sociale " INEA 2012.

Utilizzo del Decreto parametri e rapporto con la committenza

Giancarlo Quaglia
Coordinatore del Centro Studi - Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali

Ogni professionista sa che la riforma delle professioni ha imposto l'obbligatorietà dell'assicurazione professionale e della formazione continua permanente, abrogando d'altro canto anche le tariffe professionali: questi aspetti inducono un cambiamento sostanziale nel rapporto con il cliente committente che non viene sempre interamente compreso.

La riforma delle professioni attuata negli ultimi anni con diversi provvedimenti legislativi e regolamentari non ha fatto altro che adeguare il sistema italiano ai principi comunitari di libera concorrenza e di libertà di circolazione delle persone e dei servizi. Già nel 2006 con la cosiddetta liberalizzazione "Bersani", era stata tolta l'obbligatorietà delle tariffe minime per assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato ma ancora prima, tramite il Codice del consumo (DL 206/2005), ai consumatori venivano riconosciuti come fondamentali i diritti ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità.

L'applicazione ai servizi professionali di tali principi veniva sostanzialmente introdotta con l'attuazione della Direttiva Servizi (DL 59/2010) che prevedeva sia pure alquanto confusamente: "I

prestatori forniscano al destinatario in modo chiaro e senza ambiguità, in tempo utile prima della stipula del contratto o in ogni caso prima della prestazione del servizio, le informazioni sul prezzo, laddove esso è predefinito dal prestatore oppure ove non vi sia un prezzo predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio o, se non è possibile indicare un prezzo esatto, i prestatori (solo su richiesta del destinatario) comunicano quali informazioni supplementari il metodo di calcolo del prezzo per permettere al destinatario di verificarlo, se non un preventivo sufficientemente dettagliato".

Solo nel 2012 il Governo Monti con decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 concernente espressamente le professioni regolamentate, abrogava totalmente le tariffe professionali specificando che: il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

L'abrogazione delle tariffe ha comportato fin da subito non pochi problemi applicativi non solo al professionista ma anche alle pubbliche amministrazioni. Il sistema giudiziario già nelle more della conversione in legge del decreto ne aveva evidenziato le criticità poiché l'assenza di tariffe impediva la liquidazione giudiziale delle parcelle dei professionisti. Per ovviare al problema la legge di conversione ipotizzava un decreto ministeriale da emanarsi entro 120 giorni. In seguito un'ulteriore necessaria correzione normativa prevedeva un ennesimo decreto ministeriale per riavviare il mercato delle opere pubbliche bloccato per l'impossibilità di quantificare nei quadri economici i costi professionali della progettazione.

Il legislatore, con i D.M. n. 140/2012 e n. 143/2013, si è limitato a stabilire i parametri a cui attenersi per quantificare, rispettivamente, i compensi da liquidare in sede giurisdizionale e i corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria.

I parametri riportano la quantificazione dei compensi tutti nel novero di quelli a percentuale in ossequio a quanto indicato dal sempre valido art 2233 del Codice Civile che lega l'adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera ma di fatto limitandone la lettura ad una visione prettamente capitalistica ossia correlando il valore della prestazione alla sola dimensione economica.

Il campo applicativo dei parametri è ben delimitato e specificato nei rispettivi decreti e va rifiutata una lettura superficiale che li sostituisce tout court alle abrogate tariffe.

Al riguardo va sottolineato come il DM 140 conferisca al giudice, l'unico che li può legittimamente utilizzare, una amplissima discrezionalità di applicazione potendo aumentare o diminuire il compenso fino al 60% di quello altrimenti liquidabile in funzione della natura dell'opera, del pregio della prestazione e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente nonché dall'eventuale urgenza della prestazione.

Di contro l'assenza di prova del preventivo di massima previsto dal DL

1/2012 costituisce elemento di valutazione negativa del compenso.

Logica conseguenza di questa impostazione rimane la modifica del comportamento del professionista nei riguardi del cliente committente

La trasparenza contrattuale è da sempre dovere deontologico del dottore agronomo e dottore forestale che è obbligato ad informare il cliente secondo correttezza e verità con dettaglio riguardo all'attività da svolgere, ai risultati perseguibili e ai relativi compensi, nonché ogni altra informazione inerente all'incarico, adottando modelli e criteri simbolici compatibili con il principio della personalità della prestazione professionale.

Il preventivo scritto non è al momento ancora obbligatorio (anche se vi sono concreti segnali che venga introdotto presto nell'ordinamento italiano) ma rimane l'obbligo di trasparenza nei confronti del cliente e, nel caso estremo di contenzioso innanzi al giudice, l'assenza di un preventivo viene a costituire elemento penalizzante per il professionista che volesse essere pagato.

Appare utile avere in mano qualcosa di scritto: o il preventivo inviato al cliente o meglio ancora l'accordo sul compenso ossia un contratto o il preventivo sottoscritto (ossia accettato) dal cliente.

L'accordo scritto sul compenso va a sostituire totalmente il preventivo (eventualmente mancante) ed il giudice si atterrà a questo nel decidere senza applicare i parametri e senza penalizzare il professionista.

Il Codice civile dedica alle professioni intellettuali diversi articoli in cui vengono definiti i termini del contratto dell'obbligazione professionale e la responsabilità del professionista.

Il professionista è tenuto nei confronti del proprio cliente all'esatto adempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta, come enuncia l'art. 2230 c.c. Si tratta di un'obbligazione particolare per la quale l'art. 1.176 c.c. pone la regola della diligenza qualificata; (nell'adempimento delle obbligazioni il debitore «deve usare la diligenza del buon padre di famiglia», nel comma 2 dice che nelle obbligazioni «inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata).

Il dovere di attenzione si rapporta sempre con quello «medio» della categoria di appartenenza, dovendosi intendere tale diligenza come buona, sebbene non eccezionale, ossia come diligenza qualificata.

Il recesso dal contratto è sempre consentito al cliente rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute ed il compenso per l'opera svolta mentre il prestatore d'opera può recedere solo per giusta causa.

In genere l'obbligazione professionale viene considerata di mezzi quando il debitore (ossia il professionista) è tenuto soltanto a dispiegare il proprio impegno, ossia la propria diligenza, in vista di un risultato utile per il creditore dell'obbligazione senza essere obbligato a garantire il raggiungimento di un certo «risultato» mentre viene considerata di risultato quando il debitore (professionista) deve raggiungere un risultato utile per il creditore dell'obbligazione (cliente).

Le obbligazioni del professionista intellettuale costituiscono, in generale, un tipico esempio di obbligazioni di mezzi, ma dipende dalla tipologia e dalla natura dell'incarico.

La presenza di un contratto professionale impone la definizione di un oggetto professionale che nelle professioni tecniche coincide con l'interesse finale del cliente e riporta l'obbligazione professionale tra quelle di risultato.

In caso di contenzioso mentre nelle obbligazioni di mezzi spetta al creditore la prova dell'inadempimento del debitore ossia la scarsa diligenza del professionista in quelle di risultato, essendo la mancanza di risultato utile un elemento oggettivo deve essere dimostrata la sopravvenuta impossibilità di raggiungimento dell'obiettivo per cause non imputabili al professionista.

Va sottolineato come l'orientamento dei giudici vada a sostituire sempre più alle istanze di tutela della posizione del professionista quelle di tutela del cliente considerato consumatore del servizio professionale e quindi soggetto più debole. In base a quanto stabilito dalla consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale, la nozione di impresa nell'ambito del diritto della concorrenza comprende qualsiasi soggetto che svolga un'attività economica, a prescindere dal suo *status* giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. Pertanto, secondo tali principi comunitari, qualsiasi attività che preveda l'offerta di beni o di servizi su uno specifico mercato costituisce una "*attività economica*".

I dottori agronomi e dottori forestali, prestando stabilmente, a titolo oneroso ed in forma indipendente i propri servizi professionali, svolgono un'attività economica e possono quindi essere qualificati come "imprese" ai sensi del diritto *antitrust*.

Il professionista si trova sempre di più esposto a responsabilità. Per prestare l'opera professionale sono necessarie sempre maggiori tutele dal punto di vista assicurativo con coperture di rischio sempre più ampie e di conseguenza costi sempre maggiori che andranno a gravare sulle parcelle

La riforma delle professioni nell'imporre al professionista comportamenti improntati alla massima trasparenza e responsabilità nel rapporto contrattuale, accentua pure la funzione di vigilanza degli Ordini che, oltre a tentare la conciliazione in conformità al Codice del consumo, sono anche obbligati all'azione disciplinare nei confronti del professionista inadempiente.

Prospettive sulla tartuficoltura lucana

Fabio Di Santo
Dottore Forestale

La raccolta e la conseguente commercializzazione di tartufi freschi, ovvero dei derivati, risultano essere attività che oggigiorno vengono condotte da un numero sempre più elevato di persone, sia a livello professionale che dilettantistico.

Se fino a 10-15 anni fa il mercato mondiale del tartufo fresco era gestito da paesi quali la Francia, l'Italia e la Spagna, in ordine decrescente di quantità di prodotto commercializzato, nell'ultimo quinquennio, paesi dell'Est Europa, come Romania e Bulgaria, solo per citare i più importanti, riescono a fornire in grandi quantità tutte le specie di tartufi freschi più conosciuti al mondo: tartufo bianco pregiato (*Tuber magnatum Pico*), tartufo nero pregiato (*Tuber melanosporum Vittad.*), tartufo bianchetto (*Tuber borchii Vittad.*) e tartufo estivo (*Tuber aestivum Vittad.*). La presenza di questi "nuovi" fornitori di tartufi sulle piazze mondiali è dovuta sia alla presenza cospicua di tartufi allo stato naturale sia all'abbondanza di tartufaie artificiali impiantate da imprenditori che hanno saputo "leggere" le richieste di mercato.

In Italia negli anni settanta sono state impiantate, per fini di studio e ricerca, le prime tartufaie artificiali soprattutto in Abruzzo ed Umbria dove, attualmente, si registra il maggior numero di impianti produttivi a livello nazionale.

La Basilicata risulta essere una regione che fornisce tartufi molto apprezzati dal punto di vista organolettico, ma che sta vedendo, forse più di altre regioni italiane, una riduzione costante ed incessante nei quantitativi offerti. Le cause risultano essere molteplici: elevato numero di cercatori di tartufi invogliati a destreggiarsi nella raccolta e vendita di questo fungo da prezzi elevati non veritieri, scarsa cura e rispetto del bosco e dei periodi di raccolta stabiliti dalla L.R. del 27/03/1995 n. 35 e s.m.i. così da spuntare un prezzo di mercato più elevato, aumento del numero di ungulati (cinghiali) che sono grandi consumatori di tartufi, riduzione del numero di mm di pioggia annua ed aumento delle temperature medie a causa dei cambiamenti climatici.

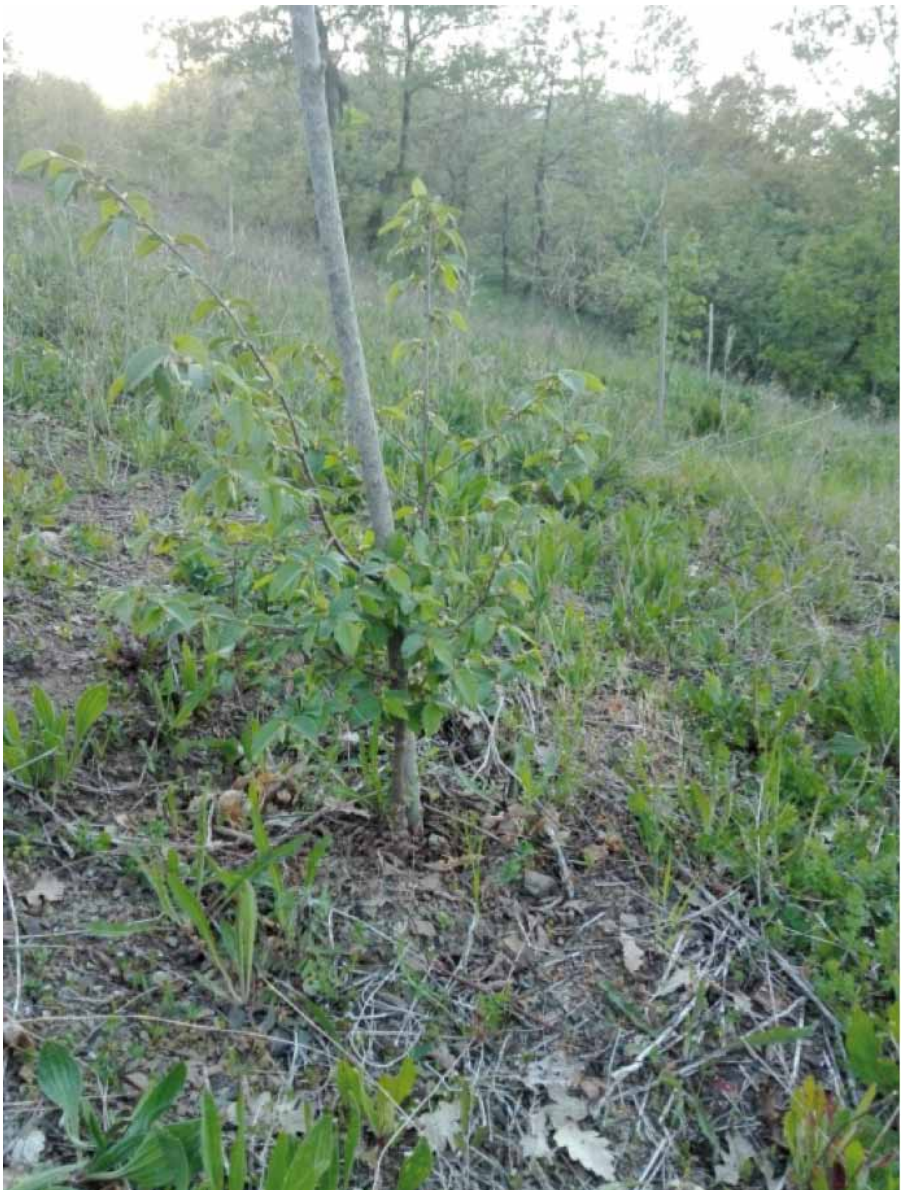

Figura 1 - Giovane carpino in impianto tartuficolo di Pergola Di Marsico Nuovo (PZ).

La diminuzione del quantitativo di tartufi lucani ed italiani sembra essere destinata a durare a lungo se non si interviene con azioni mirate volte ad incrementare con varie misure la produzione di tartufi (incentivi economici per nuovi impianti, formulazione di leggi più restrittive sulla raccolta del prodotto naturale, inserendo ad esempio un quantitativo massimo giornaliero di prodotto che può essere raccolto, contenimento degli antagonisti naturali, politica regionale di imboschimenti o rimboschimenti con piante micorrizzate). Se le previsioni saranno rispettate e considerando le basilari leggi economiche si assisterà verosimilmente nei prossimi 10 anni ad un conseguente aumento dei prezzi medi del tartufi fresco.

Il territorio rurale della Lucania viene sempre più spesso abbandonato a se stesso sia a causa dell'impossibilità di meccanizzare le pratiche agricole in alcuni contesti particolari oltre al continuo calo demografico regionale e all'emigrazione di forza lavoro.

I terreni, che una volta venivano coltivati e che permettevano la sopravvivenza di famiglie numerose, sono oggi ricoperti da rovi, macchieti o addirittura formazioni boschive di origine naturale; il loro recupero e la loro conversione a tartufaia artificiale potrebbe di sicuro essere una fonte alternativa di reddito. Non tutto il territorio regionale è però vocato alla tartuficoltura.

Per mettere a dimora un buon impianto non si può prescindere da un'analisi delle condizioni pedoclimatiche della stazione e da uno studio più o meno approfondito dei valori di pH e dalla quantità di calcio presente nel suolo: va inoltre osservata la naturale vocazione della zona di interesse ricercando tartufi spontanei nelle vicinanze. Solo se queste prime analisi sono positive si può pensare di perseverare con l'intento di impiantare la tartufaia.

I terreni abbandonati vanno gestiti in modo diverso a seconda della vegetazione che li ha ricoperti: terreni con rovi ed erbacce si prestano ad essere ripuliti su tutta la superficie; in macchieti o boschi si potrebbe pensare, invece, ad un arricchimento delle specie presenti con piante micorrizate. La preparazione del terreno consiste in un'aratura superficiale 30-35 cm o nella creazione di buche atte ad ospitare le giovani piantine da impiantare nel periodo di riposo vegetativo; le cure colturali si limitano al risarcimento delle fallanze ed al contenimento delle erbe infestanti per i primi 2-4 anni di sviluppo fino alla creazione del cosiddetto pianello e quindi al diradamento naturale delle erbe dovuto alla competizione fra micorrize e radici delle infestanti.

Figura 2 - Impianto a buche in un ceduo degradato di Pergola di Marsico Nuovo (PZ), si notano i pali tutori.

Di fondamentale importanza risultano, durante lo stesso periodo, l'irrigazione di soccorso durante i mesi estivi al fine di far fronte a carenze idriche ed il contenimento di patogeni fungini e/o defogliatori utilizzando prodotti specifici; in zone mediterranee, dove potrebbe essere difficile l'approvvigionamento idrico o la creazione di un impianto di irrigazione che possa favorire negli anni il regolare sviluppo dei carpofori, ottimi risultati si stanno riscontrando utilizzando l'erba sfalciata nelle vicinanze delle piante per creare uno strato pacciamante che riduca l'evaporazione di acqua dal terreno e che contenga lo sviluppo delle infestati.

La raccolta dei primi tartufi avviene, di solito, dal settimo-ottavo anno di vegetazione e si protrae fino a 30-35 anni raggiungendo il massimo intorno al ventesimo anno.

Tenendo presente quanto descritto, e a seguito di esperienze di campo, si ritiene che lo sviluppo della tartuficoltura in Basilicata sia perseguibile offrendo un'alternativa valida di incremento al reddito con prospettive di sviluppo tali da portare questa regione a competere, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, con il resto del contesto italiano.

Figura 3 - Tartufaia naturale con presenza del "pianello" in agro di Marsico Nuovo (PZ).

Nuova sede per l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Potenza

Domenico Pisani
Presidente Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Potenza, Presidente Federazione Basilicata

È ormai operativa la nuova sede dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Potenza. La sede, acquisita con Delibera di Giunta Provinciale n. 13 del 25/07/2016 e in comodato d'uso gratuito pluriennale dal 30/01/2017, insiste sul lotto individuato alle particelle 1498, 1497, 1546 del foglio n. 105 del Comune di Potenza con annessa torre del castello di Potenza "Torre Guevara".

Tale contingenza, di indubbio valore per la necessaria visibilità della categoria, sta consentendo di rivalutare il ruolo di divulgazione che viene svolto dagli Ordini di Basilicata. In aggiunta, sempre per continuare nel ruolo sociale che appartiene naturalmente al dottore agronomo forestale, è in corso di realizzazione un giardino pubblico, denominato "Il giardino degli agronomi - Gioacchino Viggiani", con un annesso allestimento del materiale messo a disposizione dai familiari. Lo scopo prioritario è quello di realizzare un museo permanente a lui dedicato e la segreteria dell'Ordine della Provincia di Potenza, si occuperà della gestione omaggiando la persona di Viggiani che ha dato lustro alla categoria e al territorio.

Pertanto, sull'esempio delle grandi città europee, anche a Potenza, l'Ordine degli Agronomi, sta realizzando e gestendo uno spazio verde aperto alla cittadinanza tutta, sul modello dei "jardins partagés parigini" o community gardens londinesi, ovvero, si realizzeranno degli spazi condivisi dedicati alla dimora di piante aromatiche (percorso olfattivo), specie arboree ed arbusti ornamentali (viale del principe), spazio giochi per bambini (parco giochi), giardini di erbacee spontanee (aiuola Viggiani) con piazzetta ombreggiata dal pino secolare (piazzetta Viggiani) e percorsi ombreggiati da pergolato con rampicanti ornamentali (percorso S. Carlo) ed un viale espositivo allestito con piante arboree in vaso e panchine (percorso delle esposizioni).

Quindi fra le piante che il giardino ospiterà, ci saranno in particolare sia alberi che arbusti, da fiore e da frutto, con una prevalente presenza di specie autoctone, piante e percorsi alternati a cartelli descrittivi dedicati all'illustre agronomo Gioacchino Viggiani. Si sta quindi realizzando, un orto botanico museale, un percorso guidato a stampa sulla figura dell'agronomo e docente universitario potentino Gioacchino Viggiani che terminerà con la realizzazione di un monumento o bassorilievo a Lui dedicato.

Per garantirne la fruibilità e la gestione continuativa del museo e del parco pubblico, è a disposizione il personale di segreteria dell'Ordine di Potenza in quanto è presente all'interno della torre al secondo piano la segreteria amministrativa con le attività connesse. L'idea di supportarne logisticamente le attività dello stesso Ordine, implicitamente tenderà a continui confronti ed eventuali suggerimenti, tali da fare del parco una sorta di laboratorio permanente.

Per le motivazioni su esposte, per tutelare la storia toponomastica del territorio e nel rispetto dell'identità culturale e civile, antica e moderna, della città di Potenza, per riqualificare un area da troppi decenni abbandonata e deturpata, e che oggi sta pian piano rinascendo nel suo splendore, l'Ordine provinciale dei dottori agronomi e forestali di Potenza ha chiesto altresì di attribuire all'area intorno alla torre Guevara il nome di: PIAZZA DELL'AGRONOMO GIOACCHINO VIGGIANI. ■

CHI È GIOACCHINO VIGGIANI

Il Prof. Gioacchino Viggiani, è nato a Napoli nel 1902, ha operato, in Basilicata su proprietà familiari, nella montagna di Potenza a Montocchio e nella pianura Ofantina di Lavello. Allievo prima, e docente poi, della Scuola Superiore di Agricoltura di Portici, ha avuto la guida di impareggiabili maestri (Emanuele De Cillis, Renzo Giuliani, Alberto De Dominicis, Eugénio Azimonti, Enrico Pantanelli, Giulio Del Pelo Pardi) nella sua formazione tecnica e professionale di agronomo bonificatore.

Nei trenta e più anni della sua attività in ambito agrario, in Basilicata, ha svolto importanti incarichi di carattere economico, amministrativo e professionale.

La famiglia Viggiani, in parte residente nel Comune di Potenza, ha sin dal primo momento condiviso la nostra iniziativa manifestando la propria volontà nel mettere a disposizione dell'Ordine materiale divulgativo, opere, progetti, documentazione fotografica in loro possesso appartenenti al Dottor Viggiani.

L'Ordine informa

a cura di Vito E. Sellitri

- Relazione 22/06/2017
ISPRA - Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici (Rapporto 2017).

- Sentenza 16/06/2017 n. 967
Tar Calabria - Le caratteristiche dei vani tecnici.

- Sentenza 08/06/2017 n. 394
Tar Sardegna - Il parere della Soprintendenza nel rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è sempre vincolante, anche se si forma per silenzio assenso.

- Relazione 29/05/2017
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Agenzia delle Entrate - Gli immobili in Italia 2017. Ricchezza, reddito e fiscalità immobiliare.

- Legge regionale 18/05/2017 n. 11
Regione Puglia - Regolamento edilizio-tipo (Gazzetta regionale 19/05/2017 n. 58).

- Relazione 15/05/2017
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Comitato per il Capitale Naturale - Primo Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia.

- Sentenza 08/05/2017 n. 2098
Consiglio di Stato - Nelle gare di servizi di natura intellettuale, l'indicazione dei costi della sicurezza non è obbligatoria.

- Deliberazione 04/05/2017 n. 648
Regione Puglia - Intesa, ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'art. 4, comma 1-sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380. Recepimento regionale. Integrazione alla Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2017, n. 55 (Gazzetta regionale 12/05/2017 n. 55).

- Decreto legislativo 16/6/2017 n. 104
Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico Sicurezza Lavoro Ed. Maggio 2017
Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

foto Vito E. Sellitri

Laboratorio Ecosostenibile

Direttore responsabile
Carmine Cocca

Redazione
Domenico Pisani - Bartolomeo Tota
Carmen D'Antonio - Giovanni D'Egidio
Vito E. Sellitri

Segreteria redazione
Teodoro Mongelli, Valerio Venezia
Via degli Aragonesi, 55 - 75100 Matera

presidenza@agronomimatera.com

Registrazione Tribunale di Matera
n. 480 Cron. N° 2/12 Reg. Stampa

Foto pubblicate
D. Pisani (foto di copertina),
A. Berloco, C. De Vito, D. Pisani,
G. Quaglia, V. E. Sellitri

Collaboratori di redazione
Domenico Delfino, Giovanni Padula,
Benedetta Rago,
Giuseppe Santarcangelo

Hanno collaborato
A. Berloco, C. De Vito, D. Pisani,
G. Quaglia, V. E. Sellitri

Fondatori
Carmine Cocca, Bartolomeo Tota,
Domenico Delfino, Vito E. Sellitri,
Nicola Vignola

Anno VI n° 20
finito di impaginare il 27/06/2017

Questo numero è consultabile dal
29/06/2017 sui siti web
www.agronomiforestalipotenza.it
www.agronomimatera.com
@rivistaecolab

Prossimi eventi

ORDINE DI POTENZA

- Corso di valutazione di stabilita degli alberi corso teorico pratico
  Settembre 2017
- Giornata formativa sulla compilazione del "BPOL - PSR 14/20"
- Corso di progettzione bim building information modeling
  Settembre 2017

ORDINE DI MATERA

- Corso GIS
- Convegno Olivicoltura Grassano

Progetto grafico
Francesco Paternoster

Stampa
Graficom srl
Via Timmari, 8 - 75100 Matera
Tel./Fax 0835 381852
info@graficommt.it
www.graficommt.it

Consiglio Ordine Potenza
Presidente **Domenico Pisani**
Vice Presidente **Gerardo De Bonis**
Segretario **Benedetta Rago**
Tesoriere **Paolo Pasquale Pesce**
Consiglieri **Carmen D'Antonio, Giovanni D'Egidio, Giovanni Marcantonio, Giuseppe Falconeri, Benedetto Esposito**

Consiglio Ordine Matera
Presidente **Carmine Cocca**
Vicepresidente **Bartolomeo Tota**
Segretario **Giuseppe Santarcangelo**
Tesoriere **Nicola Vignola**
Consiglieri: **Francesco Battifarano, Domenico Delfino, Rosaria Russo, Vito E. Sellitri, Nicola Berloco**